

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2015

**D.d.u.o. 30 luglio 2015 - n. 6420**  
**D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 - Procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della variante all'impianto di derivazione idroelettrica dal torrente Mallero in comune di Chiesa in V.co (SO), derivazione assentita con decreto di Regione Lombardia n. 12270 del 13 dicembre 2011**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
 SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO

Visti:

- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 - «Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» ed in particolare l'art. 12 dello stesso;
- il d.m. Sviluppo Economico 10 settembre 2010 «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;
- il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni. «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni recante norme in materia ambientale;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
- il r.d. 25 luglio 1904 n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;
- il d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche» in particolare l'art. 95;
- il d.p.r. n. 327 del 8 giugno 2001 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità»;
- la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo per il territorio» e successive modificazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 - «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale - Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modificazioni;
- la l.r. 23 marzo 1998 n. 8 «Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale»;
- il r.r. 24 marzo 2006 n. 2 - «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo dell'acqua a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la d.g.r. 22 dicembre 2011 n. IX/2727 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006»;
- la d.g.r. 18 aprile 2012 n. IX/3298 «Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»;

Visti:

- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. n. 59 del 1997;
- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000 relativo all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli EE.LL.;
- la l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 14 della stessa;
- la l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, poteri sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/3343 del 1 aprile 2015 con la quale è stato affidato al dott. Nardo Alessandro l'incarico ad interim di Dirigente della U.O. Sede Territoriale di Sondrio;

- la d.g.r. n. X/383 del 12 luglio 2013 «Ricognizione e attestazione delle funzioni in capo alle Sedi territoriali della giunta regionale, al termine della sperimentazione dell'affidamento ad ERSAF di compiti operativi nell'ambito di servizi al territorio»;
- la l.r. n. 19 del 8 luglio 2015 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)», in particolare gli artt. 5 e 9;

Premesso che:

- la Regione Lombardia STER di Sondrio con decreto n. 12270 del 13 dicembre 2011, a seguito di istruttoria effettuata dalla Provincia di Sondrio, ha rilasciato alla società Mallero Energia s.r.l. la variante alla concessione di piccola derivazione, già assentita dalla Provincia con la determinazione n. 84/2006 e già dalla stessa autorizzata alla realizzazione ed esercizio con determinazione n. 630/2010, per derivare la portata massima di 9500 l/s e media annua di 2961 l/s per produrre sul salto invariato di 295 metri la potenza nominale media annua di 8.865,88 kW mediante il solo aumento delle portate utilizzate, configurando la stessa come concessione di grande derivazione d'acqua (ex art. 6 t.u. 1775/33);
- il disciplinare n. 10913 di rep. del 13 dicembre 2011 regolante la suddetta concessione, obbligava la società concessionaria a presentare alla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio delle opere costituenti la grande derivazione ai sensi del d.lgs. 387/2003, corredata dal progetto esecutivo, entro mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del decreto di concessione;
- con istanza in data 7 maggio 2012, assunta dalla Regione Lombardia - STER Sondrio al prot. n. AE11.2012.0001857 di pari data, la società Mallero Energia s.r.l. ha chiesto ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della derivazione idroelettrica assentita con decreto n. 12270 del 13 dicembre 2011, corredata da progetto esecutivo delle opere datato aprile 2012 a firma dello Studio di Ingegneria Salvetti e Graneroli;
- con decreto Regione Lombardia n. 4707 del 30 maggio 2012 è stata indetta, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 la Conferenza dei Servizi volta al conseguimento dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi è stata acquisita la nota n. 12119 del 27 giugno 2012 con cui la D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio - Struttura Paesaggio evidenziava la presenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto per incompatibilità con l'art. 17 del Piano paesistico regionale;
- la società Mallero Energia s.r.l. ha impugnato tale parere innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (ricorso n. 302/2012);
- nelle more dell'esito del ricorso con il verbale del 3 dicembre 2012 è stata chiusa la Conferenza di Servizi che ha determinato «*alla luce delle motivazioni apparentemente ostative scaturenti dalle note e pareri di Regione Lombardia - Struttura Paesaggio, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio e della Comunità Montana Valtellina di Sondrio di non poter approvare, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03, il progetto per la costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico*»;
- ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/90 la Sede Territoriale di Sondrio ha comunicato con nota n. 5162 del 7 dicembre 2012 alla società Mallero Energia s.r.l. che, a seguito delle determinazioni emerse in sede di Conferenza, avrebbe emesso apposito provvedimento di non approvazione del progetto esecutivo dell'impianto;
- a seguito delle osservazioni datate 18 dicembre 2012 che la società ha presentato ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/90 si è ritenuto di considerare come non ammissibili i pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio, della Provincia di Sondrio e della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, coerentemente con l'art. 14 quater comma 1 della l. 241/90, in quanto non manifestati in sede di Conferenza dei Servizi;

- si è invece ritenuto valido, in quanto ricompreso all'interno del parere unico regionale espresso a norma dell'art. 14 ter comma 6, il parere n. 12119 del 27 giugno 2012 della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio - Struttura Paesaggio, che restituisce gli elaborati in esame senza esprimere alcun provvedimento paesaggistico in quanto, stante le disposizioni dell'art. 17 del Piano Paesaggistico regionale, sussistono motivi ostativi alla realizzabilità del proposto impianto, la Regione Lombardia con decreto n. 1490 del 22 febbraio 2013 non ha autorizzato la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 24 aprile 2013 la società Mallero Energia s.r.l. ha depositato presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dei motivi aggiunti al ricorso n. 302/2012 (che sono confluiti nello stesso) impugnando il decreto n. 1490 del 22 febbraio 2013 di diniego dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico, emesso in esecuzione del verbale della Conferenza dei Servizi del 3 dicembre 2012;

Vista la sentenza n. 68/2015 con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto il ricorso n. 302/2012;

Considerato che con detta sentenza si dispone l'annullamento del decreto di diniego n. 1490 del 22 febbraio 2013, osservando che: «Il primo motivo di censura proposto avverso il decreto regionale è fondato. Premesso che ai sensi dell'art. 14 quater della l. n. 241/90 il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni deve essere manifestato a pena di inammissibilità, in sede di Conferenza dei servizi, risulta dal verbale in atti che la Direzione generale sistemi verdi e paesaggio è stata convocata dalla Conferenza dei servizi nella qualità di componente, ma non è intervenuta ai lavori.»

Confermata l'esattezza della osservazione di cui sopra;

Rilevato che il risultato della conferenza, tenutasi il 3 dicembre 2013, emendato del dissenso, della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, colpito dalla sentenza n. 68/2015 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, unitamente alla già dichiarata inammissibilità dei pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio, della Provincia di Sondrio e della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, risulta favorevole alla unanimità alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico;

Considerato che l'avviso di avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di acquedotto e linea elettrica, di servitù di passaggio), è stato comunicato ai proprietari delle aree interessate dalla costruzione dell'impianto, con le modalità previste dall'art. 11 del d.p.r. 327/01 e s. m. e i., mediante pubblicazione sul quotidiano «Il Giorno - Edizione di Sondrio» in data 18 dicembre 2012 e all'Albo pretorio dei Comuni di Chiesa in Valmalenco e Lanzada (SO);

Ritenuto di poter accordare pertanto l'autorizzazione unica di che trattasi, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza n. 68/2015 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

Dato atto che per il principio della continuità amministrativa e nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale delle delibere attuative di cui all'art. 9 della l.r. 19/2015, sia necessario concludere il procedimento in corso;

Recepite le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

#### DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/03 la società Mallero Energia s.r.l. (P.IVA 00851770149) alla costruzione ed esercizio della variante all'impianto idroelettrico sul torrente Malero in comune di Chiesa in V.co (SO), concessa con decreto di Regione Lombardia n. 12270 del 13 dicembre 2011. Gli elaborati progettuali in conformità ai quali dovrà essere realizzato l'impianto sono elencati nell'Allegato 1 al presente decreto e sono depositati presso gli uffici della Sede Territoriale regionale di Sondrio;

2. di dare atto che le condizioni e prescrizioni a cui risulta subordinata la presente autorizzazione e desumibili dal verbale della seduta della Conferenza di servizi citata e dai relativi pareri allegati, sono sinteticamente riassunte nell'Allegato 2 al presente decreto;

3. di dare atto che le suddette condizioni e prescrizioni sono da intendersi integrate, oltre che con tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione rep. n. 10913 del 13 dicembre 2011, anche con le seguenti prescrizioni inerenti l'esecuzione dei lavori:

- contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori dovranno inoltre essere comunicati alla Sede Territoriale regionale di Sondrio il nominativo (con controfirma e timbro per accettazione) del direttore lavori, delle imprese esecutrici e del responsabile di cantiere. Dovranno inoltre essere presentati il crono-programma aggiornato dei lavori a firma del direttore dei lavori e il piano di sicurezza e coordinamento;
- ogni 15 giorni dovrà essere stilato e trasmesso alla Sede Territoriale regionale di Sondrio un rapporto circa l'andamento dei lavori, a firma del direttore dei lavori. I rapporti periodici dovranno certificare espressamente la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, dando atto delle eventuali lievi modifiche resesi necessarie nel corso dei lavori e non riconducibili a ipotesi di varianti. In caso di mancata o irregolare trasmissione dei suddetti rapporti l'ufficio potrà, senza preavviso alcuno, ordinare la sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto;
- dopo la fine lavori il concessionario è tenuto a provvedere all'accatastamento delle opere realizzate;
- dovrà essere depositata presso il Comune competente la denuncia delle opere in cemento armato ai sensi dell'art. 65 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, prima dell'inizio delle opere medesime;
- nel cantiere dovrà essere apposto in modo visibile al pubblico un cartello chiaramente leggibile - delle dimensioni minime di m 1,00 x 2,00 - con le seguenti indicazioni: 1) titolare ed estremi dell'autorizzazione unica, 2) nominativo e recapito del progettista, 3) nominativo e recapito del direttore dei lavori, 4) nominativo e recapito del responsabile di cantiere, 5) date di inizio e presunta fine dei lavori, 7) impresa e/o imprese esecutrici dei lavori, eventualmente distinti per tipologia.

4. di dichiarare la pubblica utilità delle opere anche ai sensi dell'art. 12 comma 1 del d.p.r. 327/2001 e s.m., nonché l'indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 387/2003;

5. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del d.p.r. 327/2001, sulle aree incluse nel Piano Particolare allegato al progetto, le quali sono vincolate alla realizzazione dell'impianto e sono conseguentemente destinate ad essere espropriate o all'imposizione coattiva della servitù di passaggio sotterraneo delle condotte. Si dovrà procedere all'espropriazione della proprietà e/o all'imposizione della servitù coattiva per il passaggio sotterraneo delle condotte, per tutte le aree e i terreni necessari alla realizzazione dell'impianto autorizzato inclusi nel citato allegato e per le quali non si sia addivenuti con i relativi proprietari ad un accordo per l'acquisizione bonaria;

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del d.p.r. 327/01, che il decreto di esproprio debba essere emanato entro 5 anni dalla data del presente provvedimento;

7. di disporre la comunicazione a tutti i proprietari interessati, della data in cui è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto, della facoltà di prendere visione della relativa documentazione e della possibilità di fornire ogni ulteriore elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 17 del citato d.p.r. In relazione al contenuto del successivo punto 8., tale adempimento è da ritenersi a carico della società richiedente;

8. di delegare in tutto, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.p.r. 327/01, l'esercizio dei propri poteri espropriativi per il procedimento in oggetto, alla società Mallero Energia s.r.l. con sede in Sondrio, Via Cesura 8 (P.IVA 00851770149). La società è delegata per lo svolgimento di tutte le fasi e per l'adozione di tutti gli atti, eventuali e necessari, del procedimento, ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la comunicazione ai proprietari di avvenuta approvazione del progetto, la determinazione provvisoria e definitiva delle indennità, la determinazione dello stato di consistenza, l'eventuale occupazione d'urgenza, l'emanazione dei decreti di esproprio, l'immissione in possesso, il pagamento e il deposito delle indennità. Oltre a rispettare le norme regolatrici del potere delegato, la società delegata dovrà:

- delimitare le aree oggetto di espropriazione e/o di imposizione coattiva di servitù, in modo da ridurre al minimo il sacrificio dei proprietari;
- nominare un responsabile del procedimento, deputato a dirigere, coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici;

## Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 03 agosto 2015

- specificare gli estremi del presente provvedimento di delega in ogni atto del procedimento;
- tempestivamente trasmettere copia alla Sede Territoriale regionale di Sondrio ogni atto del procedimento;

9. di dare atto che, per quanto riguarda l'occupazione temporanea e permanente di aree demaniali dell'alveo del torrente Mallero nonché l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi del r.d. 523/1904, restano validi il nulla osta n. 1403 del 18 marzo 2013 e il decreto n. 3227 del 15 aprile 2013 relativi all'impianto di piccola derivazione;

10. di dare atto che la presente autorizzazione unica sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;

11. di provvedere all'esecuzione del presente decreto mediante notifica all'interessato e pubblicazione sul BURL e all'Albo pretorio dei Comuni di Chiesa in Valmalenco e Lanzada (SO), per 15 gg. consecutivi;

12. copia del presente atto sarà trasmessa al Comune di Chiesa in V.co (SO), al Comune di Lanzada (SO), alla Provincia di Sondrio, alla Comunità Valtellina di Sondrio, all'ARPA, all'ASL, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della u.o.  
sede territoriale di Sondrio  
Alessandro Nardo

— • —